



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valore Civile

Sportello Unico per le Attività produttive – Comune di Francavilla al Mare (Ch)

Codice ISTAT 069035

Prot. N. 36086

Esercizio del commercio in forma itinerante – settore alimentare- sulle aree pubbliche in occasione della stagione turistica invernale

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 114/98 e in particolare l'art.28;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1999, n. 135;

VISTO l'art. 5, comma 7 della citata legge regionale che stabilisce che “i Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 del precedente art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale”;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 24 del 9/07/2013, con la quale si è concesso il rilascio di autorizzazioni stagionali per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante nel settore alimentare, in deroga all'ordinanza n. 16/2012;

RILEVATO che il rilascio delle sopra menzionate autorizzazioni stagionali ha contribuito ad assicurare il decoro del centro urbano ed a contrastare il fenomeno dell'esercizio di commercio abusivo da parte di persone non in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio stesso, in particolare nei periodi di massima affluenza turistica;

CONSIDERATO, pertanto, che si tratta di un provvedimento che può essere adottato, altresì, nell'imminente periodo turistico invernale;

ORDINA

Di stabilire che, nell'area compresa tra il litorale e la linea ferroviaria del tratto da Ortona a Pescara, di cui alla sopra richiamata ordinanza sindacale n. 16/2012, è ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee dal 17/12/2013 al 17/01/2014, per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante nel settore alimentare.

Dette autorizzazioni, in numero massimo di 5 (cinque), potranno essere richieste dagli interessati per l'esercizio dell'attività sopra indicata, con riferimento alle seguenti aree:

- 1) Piazza S. Alfonso N. 1 attività;
- 2) Piazza Adriatico N. 1 attività;
- 3) Rotonda Michetti N. 1 attività;
- 4) Piazza Sirena N. 1 attività;
- 5) Piazza Tirreno N. 1 attività.

La vendita potrà avvenire mediante l'uso di banchi alimentari delle dimensioni massime di mt. 1,00 X 2,00, dotati di registrazione sanitaria (art. 6 Reg. 852/2004).

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste all'Ufficio del Protocollo comunale. Le richieste potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora pervenissero un numero superiore di domande e/o più domande per le stesse aree, verrà effettuato un sorteggio a cura dell'ufficio competente, alla presenza dei richiedenti, per l'assegnazione delle aree stesse.

I richiedenti delle sopracitate autorizzazioni sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio nonché il rispetto della normativa igienico-sanitaria a tutela della salute dei consumatori.

Gli operatori della "piccola pesca" possono esercitare l'attività di vendita diretta del proprio pescato ai consumatori; pari facoltà è attribuita ai pescatori professionali marittimi iscritti al ruolo di equipaggio di unità addette alla pesca con mezzo meccanico, limitatamente alla vendita di quantità di prodotto ittico non superiore a venti kg.; i prodotti ittici destinati alla vendita devono essere esclusivamente frutto dell'attività di pesca giornaliera e l'attività di vendita deve attenersi al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e dei requisiti igienico-sanitari, in particolare i prodotti ittici devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari e conservati alla temperatura di ghiaccio di fusione dal contatto con il pubblico; i banchi utilizzati per la vendita devono essere di materiale impermeabile, inalterabile e facilmente lavabili e disinfettabili, nonché congegnati in modo da consentire il deflusso dell'acqua proveniente dalla fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue.

DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'

Per motivi di viabilità e traffico, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante potrà essere vietato per esigenze di viabilità nonché in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni, fiere ed eventi compresi nel calendario della stagione turistica e per ogni altra motivazione che renda necessario interdire l'attività di commercio su aree pubbliche.

SANZIONI: Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,64 a € 3.098,75 (art. 29 D.Lgs. 114/98– Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981.

La presente Ordinanza avrà efficacia dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Il personale della Polizia Municipale e degli altri organi preposti ai controlli è incaricato di vigilare sull'osservanza di quanto disposto con la presente.

Dalla Residenza Municipale, addì 17 dicembre 2013

Il Sindaco
Avv. Antonio Luciani